



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

*Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio*

*(Sezione Seconda Ter)*

*Il Presidente*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 8594 del 2021, proposto da  
Paolo Gabrielli, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Padovani, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

**contro**

*Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;*

**nei confronti**

*Federico Dal Savio, non costituito in giudizio;*

**per l'annullamento**

*della graduatoria di merito approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno  
2021 come modificata con provvedimento n.0198385 del 22 luglio 2021,  
relativa al "Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n.175  
dirigenti di seconda fascia", in virtù del quale veniva approvata "la*

*graduatoria degli idonei del “Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia ”, con collocazione dell'esponente alla posizione n. 207 nonché della lettera del 25 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio titoli presentata in data 25 maggio 2021 e ogni ulteriore atto presupposto, collegato e connesso.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombenza questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.*

*P.Q.M.*

*Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.*

*Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.*

*Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2022.*

**Il Presidente  
Salvatore Mezzacapo**

*IL SEGRETARIO*